

19014-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

PUBBLICA UDIENZA
DEL 05/04/2017

Composta da:

FRANCESCO IPPOLITO
MAURIZIO GIANESINI
ANDREA TRONCI
ALESSANDRA BASSI
FABRIZIO D'ARCANGELO

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

Sent. n. sez. 561

REGISTRO GENERALE
N.9136/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 10/07/2015 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere
MAURIZIO GIANESINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del PERLA LORI che ha concluso per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

*Sentito il Difensore Avv. (omissis) che ha insistito
per l'accoglimento del ricorso.*

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di (omissis) ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di POTENZA ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.

1.1 Lo (omissis) è imputato del reato di cui all'art. 356 cod. pen. per avere somministrato ai bambini di una scuola materna comunale formaggio marca "(omissis)" al posto del Parmigiano reggiano.

2. Il ricorrente ha dedotto sette motivi di ricorso, per inosservanza o erronea applicazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen..

2.1 Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto un travisamento della prova dal momento che le prove testimoniali e una fattura di acquisto dimostravano che la mensa era fornita sia di parmigiano reggiano che di grana padano e che le buste con il formaggio (omissis) erano chiuse e non potevano pertanto essere utilizzate per la preparazione dei pasti, tanto più che l'affermazione che presso la mensa non ci fossero tracce di parmigiano reggiano non era contenuta né nel verbale di ispezione e sequestro né nella comunicazione notizia di reato.

2.2 Con il secondo, terzo e quarto motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte avesse ingiustificatamente rigettato una richiesta di rinnovazione del dibattimento, rigetto fondato sull'erroneo presupposto di un errore di consegna del formaggio in realtà insussistente, con conseguente contraddittorietà ed apparenza della motivazione.

2.3 Con i successivi motivi il ricorrente ha lamentato che la Corte avesse affermato la responsabilità dell'imputato, legale rappresentante della Soc, La (omissis) Srl che gestiva la mensa scolastica, nonostante l'assenza di prove dirette di una sua partecipazione al fatto e che non fosse stato considerato che, a tutto voler concedere, il fatto costituiva tutt'al più un inadempimento civile, tanto più che si trattava di un singolo episodio caratterizzato dalla assenza di qualsiasi reale profilo di frode.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti in cui sotto si dirà, e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di SALERNO.

2. Il ricorrente, con l'atto di appello alla sentenza di condanna di primo grado, aveva svolto una serie di argomentazioni e allegato una serie di circostanze di fatto che non sembrano essere state compiutamente esaminate e valutate dalla Corte di Appello di POTENZA.

2.1 In particolare, l'allora appellante aveva segnalato che le buste di formaggio "(omissis)" sequestrate dai NAS in giorno dell'intervento alla Scuola Materna di (omissis), erano state trovate ancora chiuse e sigillate e che pochi giorni prima del detto intervento, erano state acquistate delle partite di parmigiano reggiano e di grana padano, come dimostrato dalle relative fatture di acquisto.

2.2 Dai dati di fatto sopra ricordati, e da altri allegati quali l'esito di indagini difensive che affermavano l'esistenza del parmigiano destinato alle scuole e l'assenza di chiare indicazioni circa l'effettiva mancanza di detta tipologia di formaggio nei locali della Scuola Materna in questione, la Difesa aveva tratto la conclusione, sottoposta al vaglio della Corte di Appello, da un lato della mancanza di prova in ordine all'effettivo e reale uso del formaggio "(omissis)" per la preparazione dei pasti della giornata, dall'altro dell'assai verosimile uso, invece, del parmigiano reggiano o comunque del grana padano, come da capitolato speciale.

3. La Corte non ha dato adeguata risposta alle questioni sollevate con l'appello dato che non ha considerato, per un verso, che il formaggio "(omissis)", pur presente nei locali della scuola, era stato reperito in buste chiuse e quindi non era assai verosimilmente stato effettivamente usato per la preparazione dei pasti, dall'altro che il parmigiano reggiano era stato comunque acquistato qualche giorno prima e, a quanto emergeva dall'esito di indagini difensive, lo stesso era stato mostrato ai NAS quando era contenuto in vaschette e destinato al trasporto presso le scuole.

4. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata va annullata per sostanziale omessa motivazione su punti rilevanti sollevati con i motivi di appello e gli atti vanno rinviati alla Corte di Appello di SALERNO per la valutazione compiuta ed approfondita dei motivi di appello più volte ricordati, il tutto nella prospettiva della dimostrazione di quell'effettivo e reale uso, nella preparazione dei pasti, di un formaggio di qualità tipologica diversa rispetto a quella oggetto del capitolato di fornitura che costituisce l'essenza del reato di frode nelle pubbliche forniture contestato allo (omissis).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno.

Così deciso il 5 aprile 2017.

Il Consigliere estensore

Maurizio GIANESINI

Il Presidente

Francesco IPPOLITO



